


# Contagi da coronavirus senza impatto sul tasso infortunistico dell'azienda

## VIRUS E RIPRESA

### I CASI TRA I LAVORATORI



Per le categorie più esposte il legame con l'attività svolta può essere presunto

L'infezione è trattata come un infortunio sul lavoro anche se avviene in itinere

Pagina a cura di  
**Gabriele Taddia**

L'articolo 42 del Dl 18/2020 (convertito dalla legge 27/2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 110 del 29 aprile, supplemento ordinario 16), ha previsto importanti disposizioni sulla competenza Inail relativa alla gestione dei lavoratori affetti da coronavirus: nei casi accertati di infezione da Sars-CoV-2 in occasione di lavoro, il medico certificatore deve redigere il normale certificato di infortunio e inviarlo telematicamente all'Inail che assicura la tutela dell'infortunato.

È stato normativamente disposto, dunque, che il periodo di astensione dal lavoro determinata da infezione da coronavirus contratta in occasione del lavoro (comprensivo del periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro), fosse di diretta competenza dell'istituto assicurativo.

L'Inail stesso, il 3 aprile, ha diffuso una dettagliata circolare (la 13 del 2020) per disciplinare anche dal

punto di vista operativo la gestione dei casi Covid 19.

Uno dei punti critici della norma è infatti la necessità di stabilire che il contagio sia avvenuto in occasione del lavoro, prova in assoluto non facile da fornire, poiché è evidente che anche a causa del lungo periodo di incubazione non ci possa essere certezza sul luogo e sulla causa del contagio, se cioè sia avvenuto in occasione del lavoro ovvero nell'ambito della vita privata del lavoratore.

L'Istituto ha fornito importanti chiarimenti, facendo riferimento in primo luogo a una precedente circolare (la 74 del 23 novembre 1995), riguardante in generale la trattazione delle malattie infettive e parassitarie, e inquadrando queste affezioni come infortuni sul lavoro. L'Inail ha precisato che nell'attuale situazione pandemica devono necessariamente operare delle presunzioni semplici (che cioè possono essere smentite da prove positive di segno contrario), assumendo che per gli operatori sanitari debba ritenersi altamente probabile che l'infezione sia stata contratta in occasione del lavoro, così come per altre categorie fortemente esposte quali ad esempio lavoratori che operano in front office, alla cassa, addetti alle vendite e banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, e altre categorie assimilabili a queste. È ritenuto indennizzabile dall'Inail ogni caso di contagio che in base a indizi gravi precisi e concordanti sia riconducibile al posto di lavoro (o meglio, all'occasione di lavoro) del soggetto ammalato. Infine, stando alle linee guida di riferimento, la tutela assicurativa è estesa a tutti i casi in cui l'identificazione delle cause precise del contagio si presentino problematiche.

Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro,

il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail. L'Istituto assicura la tutela dell'infortunato.

È essenziale, ai fini della tutela Inail, che sia trasmessa all'Istituto anche la certificazione relativa all'avvenuto contagio: documentazione che può consistere in qualunque accertamento clinico strumentale in grado di attestare, in base alle attuali conoscenze scientifiche, l'avvenuto contagio. Questa documentazione può essere trasmessa anche in un secondo momento o acquisita direttamente dall'infortunato senza ricorrere alla trasmissione telematica da parte del medico.

Infine, il Dl 18/2020 prevede espressamente che i casi Covid pur qualificati come infortuni sul lavoro gravino sulla gestione assicurativa ma non siano computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dell'azienda.

Pertanto, come del resto avviene in analogia ad altre tipologie di infortuni, come per esempio gli infortuni in itinere, gli effetti dei contagi da coronavirus non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato. Infine, la circolare Inail ha precisato che anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortunio in itinere.

Come per gli altri casi di infortunio, i datori di lavoro del settore pubblico e privato assicurati all'Inail devono poi effettuare la denuncia-comunicazione d'infortunio all'Istituto in base all'articolo 53 del Dpr 11247/1965 (si veda l'altro articolo in pagina).

## QUANDO SCATTA LA TUTELA INAIL

### CHI È COINVOLTO DALLA COPERTURA

Sono destinatari della copertura Inail i lavoratori dipendenti e assimilati ai dipendenti con i requisiti soggettivi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 30 giugno 1965 e gli altri soggetti previsti

dal Dlgs 38/2000 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali sull'obbligo e sulla tutela assicurativa Inail.

### DA QUANDO PARTE LA COPERTURA

La copertura Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificato medico per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da

nuovo coronavirus (che può essere accertato anche dopo l'inizio della quarantena). Si computano da queste date i giorni di franchigia per il calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro

### IL MOMENTO DELL'INFORTUNIO

Per la Cassazione (9913/2016), perché l'infortunio sia indennizzabile dall'Inail, basta che sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Il significato estensivo di «occasione di lavoro»

comprende tutte le condizioni in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali c'è un rischio di danno per il lavoratore, sia che il danno provenga dall'apparato produttivo, sia da situazioni ineludibili del lavoratore

### COPERTURA INPS O INAIL

Nei casi di dubbia competenza, in base alla circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile 2015, la tutela Inail non è dovuta e bisogna segnalare il caso all'Inps, allegando la documentazione sanitaria agli atti della

pratica, per evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa. Anche l'Inps procede allo stesso modo rispetto all'Inail se rileva che l'evento denunciato non rientra nella propria competenza

# Il datore deve fare la denuncia all'Inail entro due giorni

## Trasmissione telematica dopo la conoscenza dell'evento con certificato

La sostanziale equiparazione del contagio da Covid 19 a un infortunio sul lavoro impone anche al datore di lavoro una serie di adempimenti da espletare secondo le tempistiche previste dalla normativa in campo infortunistico. In particolare, i datori di lavoro pubblico o privato assicurati all'Inail, devono effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia-comunicazione di infortunio in base all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11247 del 30 giugno 1965. Come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro dovrà fare la denuncia compilando, nel caso di contagio da nuovo coronavirus l'apposito campo «malattia infortunio» presente nell'applicativo relativo alla denuncia di infortunio online con facoltà di compilazione dei campi «data inizio prognosi» e «data fine prognosi».

### I dettagli della denuncia

La circolare Inail 13 del 3 aprile invita a prestare particolare attenzione nel compilare la denuncia di infortunio per quanto riguarda le parti relative alla data dell'evento infortunistico, alla data di abbandono del lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica che attesta l'avvenuto contagio. È evidente che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio, decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Istituto. La conoscenza può arrivare dalla certificazione trasmessa telematicamente dal medico che accerta l'avvenuto con-

tagio: il certificato dovrà riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell'evento-contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore, sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate. Sarà poi cura dell'Inail trasmettere all'Inps le posizioni relative ai casi che l'Istituto ritiene non indennizzabili come infortunio.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Inail (a fini assicurativi) gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni (a fini statistici anche quelli sotto i tre giorni), indipendentemente da ogni valutazione sulla ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, così come previsto sia dal Dpr 1124/1965, sia dall'articolo 18 comma 1 lettera r) del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) che identifica questo adempimento fra quelli ai quali è tenuto il datore di lavoro.

L'obbligo della comunicazione di infortunio ai fini statistici e informativi - nel caso di denuncia per infezione Covid - si considera comunque assolto per mezzo della denuncia-comunicazione di infortunio.